

JAAC 56.9

Estratto di una decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 27 dicembre 1990

Art. 2 al. 2 LCR. Art. 92 OCR. Dérogation à l'interdiction, pour les camions, de circuler de nuit.

- Les conditions de l'al. 1^{er} doivent dans tous les cas être remplies cumulativement. L'urgence doit être objective et ne pas consister seulement en avantages subjectifs en matière de concurrence.

- Dans ce cadre, les courses à vide ne peuvent être autorisées que si elles ne dépassent pas une demi-heure et précèdent immédiatement un transport qui nécessite une dérogation.

Art. 2 Abs. 2 SVG. Art. 92 VRV Ausnahme vom Nachtfahrverbot für Lastwagen.

- Die Voraussetzungen von Abs. 1 müssen in jedem Fall kumulativ erfüllt werden. Die Dringlichkeit muss objektiv sein und nicht nur in subjektiven Konkurrenzvorteilen bestehen.

- In diesem Rahmen können Leerfahrten nur bewilligt werden, wenn sie nicht länger als eine halbe Stunde dauern und unmittelbar einem Transport vorangehen, für welchen eine Ausnahmewilligung erforderlich ist.

Art. 2 cpv. 2 LCStr. Art. 92 ONC. Deroga al divieto per autocarri di circolare la notte.

- Le condizioni del cpv. 1 devono in ogni caso essere soddisfatte cumulativamente. L'urgenza deve essere oggettiva e non consistere unicamente in vantaggi soggettivi di concorrenza.

- In questo quadro, le corse a vuoto possono essere autorizzate soltanto se non durano più di mezz'ora e precedono immediatamente un trasporto per il quale è necessario un permesso eccezionale.

I

A. La ditta B. & Co. aveva fatto istanza, il 12 settembre 1989, all'Ufficio della circolazione del Cantone Ticino, in vista del rilascio di un permesso di circolare la notte durante i giorni feriali tra le ore 04.00 e 05.00 per viaggi a vuoto con l'autocarro TI ... sulla tratta Locarno-Chiasso. Con decisione del 6 ottobre 1989, l'Ufficio cantonale della circolazione negava il permesso.

B. Contro tale rifiuto, la ditta menzionata ricorreva al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiedendo - limitativamente - che il permesso richiesto di circolare la notte fosse rilasciato per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre. L'autorità adita respinse il gravame con risoluzione del 31 gennaio 1990.

C. Contro tale risoluzione la ditta B. & Co. inoltra ricorso ...

II

1. Giusta l'art. 92 cpv. 2 dell'O del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11), il Cantone di stanza del veicolo è a determinate condizioni autorizzato a rilasciare permessi in deroga al divieto di circolare la notte e la domenica. Se il permesso è rifiutato, contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso al DFGP (art. 93 cpv. 3 ONC). Considerato che il Consiglio di Stato ha deciso come ultima istanza cantonale, è data la competenza del DFGP.

2. e 3. ...

4. L'art. 2 cpv. 2 della LF del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01) obbliga il Consiglio federale a emanare un divieto di circolare la notte e la domenica per gli autoveicoli pesanti destinati al trasporto di merci e a stabilire le eccezioni. Il Consiglio federale ha eseguito tale mandato emanando gli art. 91-93 ONC.

Il divieto di circolare la notte è stato creato per motivi di polizia, onde proteggere la popolazione contro i rumori notturni molesti e i conducenti professionisti da un eccesso di lavoro. I dibattiti delle Camere federali a proposito dell'art. 2 cpv. 2 LCStr mostrano che la massima importanza è stata attribuita alla protezione della popolazione contro le molestie delle immissioni foniche notturne. Sia in Consiglio nazionale, sia in Consiglio degli Stati si era rilevato in quell'occasione come un divieto stretto di circolare la notte avviene nell'interesse della salute di centinaia di migliaia di cittadini che abitano, lungo le strade di transito, nelle città e nei villaggi. Anche in sede di dibattiti in merito alla revisione dell'art. 9 LCStr, il Parlamento aveva confermato di annettere somma importanza al rispetto più rigido delle prescrizioni sul divieto di circolare la notte.

Eccezioni al divieto di circolare introdotto dall'art. 91 ONC sono ammissibili, giusta l'art. 92 cpv. 1 ONC, soltanto per viaggi di notte *urgenti* che non possono essere evitati mediante altri *provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione*. Queste condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente. Il cpv. 3 dell'articolo menzionato qui sopra definisce i casi in cui nel rispetto delle condizioni elencate dal cpv. 1 possono essere autorizzati i viaggi di notte; fra questi sono compresi, secondo la lett. a, i viaggi per il trasporto di prodotti agricoli facilmente deteriorabili, come le bacche, talune frutta e verdure, fiori e succhi di frutta freschi, nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre. Secondo l'art. 92 cpv. 5 ONC, i Cantoni possono rilasciare permessi eccezionali per *altri viaggi* soltanto con il consenso dell'Ufficio federale di polizia (UFP). Menzioniamo fra questi casi ad esempio viaggi straordinari per il trasporto di valori o per trasmissioni radiotelevisive d'attualità. Conformemente all'obiettivo fissato dal legislatore, le esigenze poste a un permesso devono essere gestite con severità. Il cpv. 6 della norma citata recita che il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e, se necessario, per un *breve* viaggio a vuoto. Sulla base della posizione sistematica di questo disposto risulta chiaramente che il capoverso citato per ultimo si applica sia ai cpv. 3 e 4 (quest'ultimo senza importanza *in casu*), sia al cpv. 5. Secondo prassi costante dei Cantoni e dell'UFP vale come *breve* la corsa di mezz'ora al massimo.

a. Le autorità competenti autorizzano corse a vuoto per ragioni di praticabilità. Come la ricorrente in effetti giustamente osserva, al trasportatore dev'essere concesso, in determinate circostanze, un viaggio a vuoto dall'ubicazione del veicolo fino al luogo in cui viene caricata la merce da trasportare. Occorre tuttavia che sia rispettata la condizione che il trasporto della merce avvenga ancora quando è vigente il divieto di circolare la notte, vale a dire con un permesso giusta l'art. 92 cpv. 3 o 5 ONC, e che la corsa a vuoto preceda immediatamente tale viaggio e non abbia una durata superiore a mezz'ora. Questo è quanto risulta dal senso e dallo scopo del permesso eccezionale. In questo contesto può restare irrisolta la questione a sapere se la corsa a vuoto fosse componente del permesso per il viaggio giusta l'art. 92 cpv. 3 lett. a ONC oppure se una tale corsa potesse basarsi autonomamente sul cpv. 6 dell'articolo in questione. In effetti, da un canto il viaggio da Locarno a Chiasso con un autocarro dura oltre mezz'ora (in ogni caso la ricorrente non rileva nulla in contrario) e d'altro canto il viaggio con il carico inizia il più presto attorno alle ore 06.00, quindi al di fuori dell'orario del divieto. A prescindere da tale fatto la ricorrente non soddisfa le condizioni giusta l'art. 92 cpv. 1 ONC il cui rispetto è indispensabile per il rilascio di un permesso. L'intento della ricorrente è soltanto quello di raggiungere il mercato di Milano il più presto possibile, onde evitare il flusso del traffico nelle ore di punta a Milano e per poter fare una scelta migliore di frutta e verdura a un prezzo più interessante. Come l'istanza inferiore giustamente osserva, una siffatta urgenza soggettiva (vantaggio di concorrenza, facilitazioni nel trasporto) nell'ottica della ricorrente non giustifica un permesso eccezionale. Un'urgenza ai sensi dell'art. 92 cpv. 1 ONC non è quindi data. Contrariamente al parere della ricorrente sembra invece sia possibile esigere che la stessa adotti un altro provvedimento organizzativo, segnatamente deponendo l'autocarro già la sera precedente a Milano oppure usando un autofurgone, tanto più che dagli atti

non risulta che la B. & Co trasporti effettivamente soltanto frutta e verdura che valgono come facilmente deteriorabili ai sensi dell'art. 92 cpv. 3 lett. a ONC (cfr. Circolare del DFGP del 26 luglio 1971).

b. Nel caso presente non è giustificato neppure un permesso eccezionale ai sensi dell'art. 92 cpv. 5 ONC. E' invero pensabile che, in determinate circostanze, un viaggio a vuoto possa essere considerato come «altro viaggio»; giusta senso e scopo di questa norma, dovrebbero tuttavia essere soddisfatte le esigenze dell'art. 92 cpv. 1 ONC - tali nel caso dei permessi secondo i cpv. 3 e 4. Come rilevato più sopra, così non avviene tuttavia nel caso presente.

JAAC 56.9 - Estratto di una decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 27 dicembre 1990

In	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans	Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	56
Volume	
Volume	
Seite	---
Page	
Pagina	
Ref. No	150 001 676

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.
Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.
Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.